

La propaganda a mezzo affissione di stampati

Propaganda elettorale diretta:

Dal 30' giorno antecedente le elezioni la propaganda elettorale a mezzo di affissione di manifesti, stampati e di altro materiale elettorale effettuata dai partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale è consentita solo negli appositi spazi a ciò destinati dal Comune ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della legge 4 aprile 1956, n. 212.

E' fatto divieto di scambi e di cessioni delle sezioni di spazio assegnate.

Nelle sezioni di spazio assegnate non è consentita l'affissione di manifesti e stampati di propaganda elettorale concernente altre iniziative.

L'affissione è vietata nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni.

Propaganda fonica, figurativa su mezzi mobili, luminosa, e volantinaggio

Propaganda fonica su mezzi mobili:

La propaganda elettorale effettuata mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco. Nel caso questa si svolga sul territorio di più Comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della Provincia in cui i Comuni stessi sono compresi.

Propaganda figurativa su mezzi mobili:

Dal 30' giorno antecedente le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale figurativa, **a carattere fisso** in luogo pubblico (striscioni, drappi, cartelli stradali, poster, scritte sui muri ecc.). L'unica propaganda figurativa **a carattere fisso** ammessa è quella costituita dalle affissioni sugli appositi spazi (vedi la propaganda a mezzo affissioni di stampati).

E' invece ammessa la propaganda figurativa su mezzi mobili (veicoli in regola con le norme della circolazione stradale) e tali mezzi - secondo il parere del Ministero dell'Interno - possono effettuare fermate in luogo pubblico, mentre la sosta o lo stazionamento prolungato non sono consentiti, in quanto si configurerebbe quale violazione al divieto di propaganda figurativa fuori dagli appositi spazi.

Per quanto concerne i taxi la propaganda figurativa è ammessa quando sono in servizio sulle pubbliche vie o negli appositi spazi di sosta in attesa di chiamata. Detti veicoli saranno ricoverati in garage o sedi similari se fuori servizio.

Propaganda luminosa:

Dal 30' giorno antecedente le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa sia fissa (a mezzo di cartelloni elettronici) che mobile (su mezzi mobili con apparecchiature luminose). Fanno eccezione le insegne indicanti le sedi dei partiti.

Volantinaggio:

Dal 30' giorno antecedente le elezioni è vietato il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico.

E' invece ammessa la distribuzione dei volantini, consegnandoli nelle mani dei passanti o inserendoli nelle buche delle lettere, salva la richiesta di autorizzazione relativa all'eventuale occupazione del suolo pubblico, in presenza di postazioni fisse.

Anche i volantini devono riportare il nominativo del committente responsabile.

I sondaggi

La diffusione e la pubblicazione dei risultati, anche parziali, dei sondaggi per le elezioni devono essere accompagnate dalle seguenti indicazioni della cui veridicità e' responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

1. soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si e' avvalso;
2. numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
3. domande rivolte;
4. percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
5. criteri eseguiti e l'individuazione del campione;
6. date in cui è stato realizzato il sondaggio;
7. metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati.

Divieto:

Nei quindici giorni precedenti la data delle elezioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori.

La propaganda a mezzo stampa e radiotelevisiva

Le regole per la propaganda elettorale a mezzo stampa e radiotelevisiva sono stabilite con apposito provvedimento dall'Autorità per le Garanzie sulla Comunicazione in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di parità di accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica e decorre dalla data di convocazione dei comizi elettorali.

Queste regole non si applicano agli organi ufficiali di stampa e radiofonici dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati impegnati nella competizione elettorale.

Sono consentiti:

1. gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
2. le pubblicazioni o le trasmissioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
3. le pubblicazioni o le trasmissioni di confronto tra più candidati.

Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o foto stampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del responsabile.

Gli strumenti di propaganda elettorale relativi ad uno o più candidati, prodotti o commissionati da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni, devono essere autorizzati dai candidati o dai loro mandatari.

Dalla mezzanotte del secondo giorno antecedente la data delle elezioni, e cioè con la chiusura della campagna elettorale scatta il divieto per qualsiasi forma di propaganda, compresa quella effettuata attraverso giornali e spot televisivi.

La propaganda istituzionale

Il divieto di propaganda istituzionale interessa sia le strutture che gli organi dell'Ente. Come è noto l'art. 9, comma 6, della legge 22/02/2000, n. 28 dispone che dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto, a tutte le Pubbliche Amministrazioni, di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni. In relazione a tale disciplina il successivo art. 13 della legge ha disposto l'abrogazione dell'art. 5 della Legge 10/12/93, n. 515 e, implicitamente, anche dell'art. 29 comma, 6 della Legge 25/03/93, n. 81, i quali, con formulazione identica, vietavano alle pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda ancorchè inerenti alla loro attività istituzionale, nei 30 giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa.

Si premette che l'espressione "pubbliche amministrazioni" dev'essere intesa in senso istituzionale e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati alle prossime consultazioni, possono svolgere attività di propaganda elettorale al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempreché, a tal fine, non vengano utilizzati i mezzi, risorse, personale e strutture, assegnati alle pubbliche amministrazioni medesime per lo svolgimento delle loro competenze.

Da ciò discende che dovrebbero rientrare nel divieto di propaganda elettorale solo le attività di propaganda collegabili direttamente o indirettamente a qualsiasi attività amministrativa.

Non costituiscono attività di propaganda le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi."

La propaganda elettorale diretta

Coloro che si candidano alle elezioni, hanno diritto, a partire dal 30' giorno antecedente le elezioni, ad avere un proprio spazio per l'affissione dei manifesti, nei tabelloni predisposti dal Comune, senza obbligo di presentare alcuna richiesta.

Ad ogni lista ammessa alla tornata elettorale deve pertanto essere destinata, in ogni località del territorio comunale in cui sono stati collocati i tabelloni per la propaganda, un apposito spazio per l'affissione dei manifesti.